

Dino Cristanini

23 maggio 2020

Valutazione finale ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

I PRINCIPI GENERALI COSTITUISCONO IL RIFERIMENTO DI FONDO ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Art. 1, comma 2

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo **fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**

I PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE

Decreto legislativo n. 62/2017 – art. 1

LA VALUTAZIONE

- Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti
- Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento e al successo formativo degli studenti
- Promuove l'autovalutazione di ciascuno
- È coerente con l'offerta formativa
- È trasparente

LA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 2, comma 1

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di **rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza** imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il **piano di integrazione degli apprendimenti** di cui all'articolo 6.

LA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Obiettivi di apprendimento inizialmente definiti per l'a.s. 2019-2020	Contenuti inizialmente definiti per l'a.s. 2019-2020	Obiettivi di apprendimento rivisti per l'a.s. 2019-2020	Contenuti rivisti per l'a.s. 2019-2020	Obiettivi da considerare nel piano di integrazione degli apprendimenti nel 2020-2021	Contenuti da considerare nel piano di integrazione degli apprendimenti nel 2020-2021

IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 6, comma 2

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano [...] le **attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e i **correlati obiettivi di apprendimento** e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.

L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 2, comma 2

Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia [...] integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione si possono integrare mediante il tipo di **partecipazione alle attività nel periodo della didattica a distanza e mediante la considerazione di difficoltà** legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche e/o alla **connettività di rete e di altre situazioni di origine extrascolastica** che possono aver influito negativamente sulla partecipazione alle attività e sull'apprendimento.

LA VALUTAZIONE FINALE

È espressione di una sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di elementi: osservazioni, esiti di prove in itinere di diverse tipologie e coerenti con gli obiettivi programmati e i percorsi svolti, andamento dell'allievo nel corso dell'anno [...]

DALLE VALUTAZIONI IN ITINERE ALLA VALUTAZIONE FINALE

Le valutazioni in itinere concorrono con gli altri elementi di conoscenza raccolti a definire il giudizio e il voto finale.


Esiti di apprendimento verificati in itinere

Osservazioni sul processo

Impegno

Progressi negli apprendimenti

Considerazione di situazioni particolari



**Valutazione finale in
base ai criteri definiti
dal Collegio dei
docenti e delle
modalità stabilite
dall'Ordinanza
ministeriale**

LA VALUTAZIONE FINALE NELL'A.S. 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 1

La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017

Art. 2 D.Lgs. n, 62/2017

- 1 - **Votazione in decimi per ciascuna disciplina**
- 2 - **Attivazione di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**
- 3 - **Valutazione integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti**
- 4 - **Valutazione delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione**
- 5 - **Valutazione del comportamento mediante giudizio sintetico**
- 6 - **Partecipazione insegnanti di sostegno**
- 7 - **Valutazione insegnamento religione cattolica e attività alternative**

LA VALUTAZIONE FINALE NELL'A.S. 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 2

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 62/2017

D.Lgs. n. 62/2017

Art. 3, comma 3 – Scuola primaria - Possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva in casi eccezionali e specificamente motivati.

Art. 5, comma 1 – Scuola sec. I grado - Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale

Art. 6, comma 2 – Scuola sec. I grado - Possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Art. 6, comma 3 – Scuola sec. I grado – Attivazione, nel caso di carenze, di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Art. 6, comma 4 – Voto insegnante religione cattolica e insegnante attività alternative nel caso di non ammissione.

LA VALUTAZIONE FINALE NELL'A.S. 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 3

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

Art. 3, comma 4

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

LA VALUTAZIONE FINALE NELL'A.S. 2019-2020

O.M .16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 7

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Art. 3, comma 8

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

LA VALUTAZIONE FINALE NELL'A.S. 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 5

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Art. 6, comma 1

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI E I PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art.. 6 comma 3

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Art.. 6 comma 4

Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI E I PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art.. 6 comma 5

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo (PIA e PAI) sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Art.. 6 comma 6

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI CON BES NELL'A.S. 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 5

Alunni con disabilità certificata ex legge n. 104/1992: riferimento al piano educativo individualizzato (PEI) adattato al periodo dell'emergenza.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ex legge n.170/2010: riferimento al piano didattico personalizzato (PDP).

Alunni con bisogni educativi speciali non certificati, destinatari di specifico piano didattico personalizzato: idem.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 6

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 (*Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione*), concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 8, comma 1

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze (D.M. 742/2017)

IN COSA CONSISTE L'ESAME DI STATO NELL'A.S. 2019-2020

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge (n. 22 dell'8 aprile 2020), **l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.**
2. In sede di valutazione finale, **il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'art. 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'art. 7.**
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento **l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.**

L'ELABORATO

TEMATICA E FORMA

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 3

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un **elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.**

2. La tematica di cui al comma 1:

- a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.

3. L'elaborato consiste in un **prodotto originale**, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di **testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.**

L'ELABORATO

PRESENTAZIONE ORALE

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 4

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all'articolo 3, il consiglio di classe dispone un **momento di presentazione orale** degli stessi, in modalità telematica, **da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.**
3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.
4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.

L'ELABORATO

PRESENTAZIONE ORALE, CASI PARTICOLARI

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 4

2. Nel caso in cui l'alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l'alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.

5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. **In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.**

L'ELABORATO

CANDIDATI PRIVATISTI

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 5

1. I candidati privatisti [...] trasmettono un **elaborato, assegnato dal consiglio di classe** ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
2. L'elaborato, che prevede la **trattazione integrata di più discipline**, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
3. **La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.**
4. [...] le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.

L'ELABORATO VALUTAZIONE

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 6

1. L'**elaborato** di cui all'articolo 3 e l'**elaborato** di cui all'articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla **presentazione**, sulla base della **griglia di valutazione** appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con **votazione in decimi**.

L'ELABORATO VALUTAZIONE

Quali criteri, indicatori e descrittori utilizzare per la predisposizione della griglia?

Dipende dalle caratteristiche dell'elaborato richiesto che sono state indicate agli alunni.

In linea di massima di può pensare a:

Elaborato

- **Contenuto:** pertinenza rispetto alla tematica assegnata, ricchezza di idee, padronanza delle conoscenze e capacità di rielaborazione personale, originalità, organicità e coerenza nell'esposizione
- **Uso della lingua:** correttezza, appropriatezza, uso lessico specifico discipline
- **Uso altri linguaggi/tecniche:** padronanza
- **Presentazione grafica:** accuratezza

Presentazione orale

- **Chiarezza e linearità dell'esposizione**
- **Capacità di effettuare collegamenti significativi tra le discipline**
- **Capacità di riflessione critica**
- **Capacità di argomentazione**

IL PUNTEGGIO FINALE

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Preambolo

RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

a) quanto all'articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso specifico all'elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di classe di “tenere conto” dello stesso.

La valutazione che porta al **voto finale** è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una **dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe**, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie.

IL PUNTEGGIO FINALE

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 7

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla **valutazione dell'anno scolastico 2019/2020** degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della **valutazione dell'elaborato** di cui all'articolo 3 e della **presentazione orale** di cui all'articolo 4, nonché del **percorso scolastico triennale**, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

IL PUNTEGGIO FINALE

VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019-2020

VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE

**VALUTAZIONE DELL'ELABORATO
E DELLA PRESENTAZIONE ORALE**

MEDIA ARITMETICA O MEDIA PONDERATA?

IL PUNTEGGIO FINALE

O.M. 16 maggio 2020, n. 9 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

Art. 7

3. L'alunno consegue il **diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione** conseguendo una **valutazione finale di almeno sei decimi**.

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.